Comune di
Pollegio

MUNICIPIO

Piazza Croce Bianca 36 | CH-6742 Pollegio
T +41 91 862 17 73
cancelleria@pollegio.ch
www.pollegio.ch

Pollegio, 12 novembre 2025

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'EROGAZIONE DI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA E IL RISPARMIO ENERGETICO E A FAVORE DELL'USO DI ENERGIE RINNOVABILI NELL'EDILIZIA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il Municipio di Pollegio

Richiamati:

- gli artt. 192 della legge organica comunale (LOC) e 44 del relativo Regolamento d'applicazione (RALOC);
- il Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi per l'efficienza ed il risparmio energetico a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia del Comune di Pollegio (stato al 01.01.2025);
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 18 dicembre 2024;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito delle reti di teleriscaldamento del 18 dicembre 2024;
- il Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso del 15 gennaio 2025;
- il Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);

ordina:

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

Art. 1 Obiettivo

La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e incentivare la mobilità sostenibile, in attuazione del Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi per l'efficienza ed il risparmio energetico a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia.

Art. 2 Credito disponibile

[1]Per l'incentivazione dei provvedimenti l'importo disponibile è fissato annualmente nei conti preventivi del Comune ed è determinato dall'ammontare annuo accordato al Comune di Pollegio per i contributi FER (Fondo energie rinnovabili), il quale viene tutto o in parte destinato al finanziamento di questi incentivi.
[2]Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo. Una volta utilizzato il credito a disposizione, le richieste d'incentivo pendenti vengono considerate nell'anno successivo.

Art. 3 Ambiti incentivati

Il Comune riconosce un sostegno finanziario nei seguenti ambiti:

a) Edifici:
Nuovi edifici con standard almeno Minergie-A o Minergie-P
Risanamenti energetici dell'involucro di edifici esistenti;
Conversione generatori di calore (sostituzione di impianti a olio, gas o elettrici diretti)
Risanamento di caminetti aperti;

b) Energie rinnovabili
Impianti fotovoltaici;
Batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici;
Impianti solari termici;

c) Mobilità sostenibile
Abbonamenti trasporto pubblico;
Acquisto di biciclette elettriche;
Acquisto di autoveicoli elettrici.

CAPITOLO II – PROCEDURE E CONDIZIONI GENERALI

Art.4 Beneficiari

[1]I domiciliati, persone fisiche e persone giuridiche, possono beneficiare di tutti gli incentivi previsti nella presente ordinanza, senza limitazione di reddito.
[2]I non domiciliati, in quanto proprietari di un immobile nel comprensorio comunale di Pollegio, possono beneficiare esclusivamente degli incentivi nell'ambito delle costruzioni o a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia.
[3]I richiedenti devono fornire gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto all'incentivo richiesto, autorizzando inoltre il Municipio e l'Amministrazione comunale ad esaminare i dati e gli atti pertinenti, come pure a farne richiesta agli uffici competenti. In caso di mancata collaborazione in questo senso, l'incentivo richiesto sarà negato.

Art.5 Procedura generale

[1]Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla Cancelleria comunale, all'Ufficio tecnico comunale o scaricabili dal sito www.pollegio.ch
[2]Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

Art. 6 Condizioni per incentivi nel settore edilizio

[1]Gli incentivi relativi agli interventi edilizi possono essere concessi soltanto se, per le opere da incentivare, è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio lavori e la notifica di fine lavori
[2]La somma di tutti gli incentivi ottenuti per le opere oggetto della richiesta non può superare il 40% dei costi totali di investimento per le stesse stabilito dalla legge cantonale sui sussidi.
[3]Il richiedente deve indicare espressamente se per il progetto ha già ottenuto o prevede di ottenere ulteriori incentivi finanziari da parte di altri enti (pubblici o privati). Di principio è permessa la cumulabilità dei sussidi nel rispetto del limite di cui al capoverso 2.

CAPITOLO III – INCENTIVI PER LE ENERGIE RINNOVABILI

Art. 7 Condizioni per incentivi nel settore edilizio

[1]Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente cantonale competente.
[2]L'incentivo può essere richiesto unicamente per impianti fotovoltaici realizzati dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 8 Impianti fotovoltaici

[1]Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
[2]Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente cantonale competente. L'incentivo può essere richiesto unicamente per impianti fotovoltaici realizzati dopo il 1° di gennaio 2025.

Art. 9 Batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici

[1]Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinate a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
[2]Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, fa stato la data della Domanda di raccordo per le installazioni produttrici di energia elettrica (IPE) e/o accumulatori di energia o del Formulario per la certificazione di impianti fotovoltaici. L'incentivo può essere richiesto unicamente per batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici acquistate dopo il 1° di gennaio 2025.

Art. 10 Impianti solari termici

[1]Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
[2]Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, fa stato la data della Domanda di raccordo per le installazioni produttrici di energia elettrica (IPE) e/o accumulatori di energia o del Formulario per la certificazione di impianti fotovoltaici.
[2]L'incentivo può essere richiesto unicamente per impianti solari termici acquistate dopo il 1° di gennaio 2025.

CAPITOLO IV – INCENTIVI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Art. 11 Procedura generale per la mobilità sostenibile

[1]Le richieste di incentivo per la mobilità sostenibile devono essere inoltrate alla Cancelleria comunale attraverso gli appositi moduli, da richiedere alla Cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.pollegio.ch.
[2]Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei moduli secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.
[3]Al momento della presentazione della richiesta, il richiedente (il suo rappresentante legale convivente in caso di minorenni) deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc.) cresciute in giudicato.

Art. 12 Abbonamenti trasporto pubblico

[1]Possono beneficiare dell'incentivo finanziario per la promozione della mobilità sostenibile le persone fisiche domiciliate (cittadini svizzeri o stranieri titolari di un permesso B/B-UE-AELS, C/C-UE-AELS) a Pollegio come da risultanze ufficiali del controllo abitanti alla data di presentazione della domanda di sussidio
[2]Ogni richiedente/beneficiario deve essere domiciliato a Pollegio da almeno 6 mesi.
[3]Ogni richiedente/beneficiario ha diritto a un unico contributo annuo. Il Municipio ha facoltà di valutare casi eccezionali.
[4]Per gli studenti la formazione deve avere una durata di almeno un anno scolastico. Per periodi di formazione inferiori all'anno scolastico e non a tempo pieno, il contributo viene calcolato prorata e solamente per le zone necessarie.
[5]L'incentivo è concesso per ogni tipo d'abbonamento concernente la rete Svizzera del trasporto pubblico, fatta eccezione per tutti gli abbonamenti metà prezzo.

[6]L'importo concesso ammonta a:
50% del costo dell'abbonamento per i giovani in formazione e gli studenti fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni
35% del costo dell'abbonamento per tutti gli altri utenti
Ritenuto in ogni caso un incentivo massimo di CHF 500.00 all'anno per richiedente.
[7]Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante il periodo di validità del titolo di trasporto o al più tardi entro quattro mesi dalla scadenza dello stesso. Le richieste riguardanti più abbonamenti dello stesso tipo vanno raggruppate in un'unica richiesta annuale che va inoltrata durante il periodo di validità del titolo di trasporto più recente o al più tardi entro quattro mesi dalla scadenza dello stesso.
[8]Chi desidera beneficiare del sussidio deve richiederlo attraverso l'apposito modulo disponibile sul sito del Comune presentando la richiesta per iscritto alla Cancelleria comunale allegando tutti i documenti richiesti.
[9]Verificato il diritto, il contributo è versato sul conto bancario/postale indicato dal richiedente.

Art. 13 Biciclette elettriche

[1]Possono beneficiare dell'incentivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B/B-UE-AELS, C/C-UE-AELS) nel Comune a partire da 14 anni compiuti; le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.
[2]L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:
- la bicicletta deve essere nuova e acquistata presso rivenditori ufficiali con sede nel Canton Ticino;
- al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale
- il fabbricante della bicicletta elettrica deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto d'assistenza tecnica (servizio, manutenzione e riparazione) nel Cantone Ticino.
[3]L'importo concesso ammonta al 20% del costo (IVA inclusa), ritenuto un contributo massimo di CHF 300.00, per le biciclette elettriche.
[4]Il diritto all'incentivo comunale è limitato a 1 bicicletta ogni 5 anni per le persone fisiche o le aziende con meno di 5 dipendenti e a 2 biciclette ogni 5 anni per le attività economiche con 5 o più dipendenti.
[5]Il beneficiario non può rivendere la bicicletta rispettivamente il ciclomotore elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti a Pollegio. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:
- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

[6]Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dalla data di acquisto. In caso di richiesta tardiva o di mancata produzione del giustificativo, la richiesta viene respinta.

Art. 14 Autoveicoli elettrici

[1]Possono beneficiare dell'incentivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B/B-UE-AELS, C/C-UE-AELS) nel Comune a partire da 18 anni compiuti; le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.
[2]L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:
- il nominativo del detentore del veicolo elettrico deve corrispondere al richiedente;
- il veicolo elettrico dev'essere acquistato in Svizzera tramite un rivenditore;
- l'automobile deve essere immatricolata con targa del Ticino;

- il fabbricante del veicolo deve offrire una garanzia di almeno 2 anni.

[3]L'importo concesso ammonta a CHF 1'000.00.

[4]Sono esclusi i veicoli a propulsione ibrida.

[5]Tutti i veicoli elettrici immatricolati senza aver mai beneficiato dell'incentivo non potranno più percepire a posteriori l'incentivo, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.

[6]Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un incentivo finanziario unico, una volta ogni 5 anni, in caso di acquisto di un veicolo nuovo.

[7]Il beneficiario non può rivendere l'autoveicolo elettrico entro i primi 5 anni dall'acquisto. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

[8]Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dalla data di acquisto, corredate da: fattura originale (o scontrino d'acquisto) concernente l'acquisto del veicolo elettrico per il quale è chiesto l'incentivo, copia della carta grigia con indicazione del numero di telaio, copia dell'imposta di circolazione con indicazione del numero di telaio.

[9]In caso di richiesta tardiva o di mancata produzione del giustificativo, la richiesta viene respinta.

CAPITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Versamento dei sussidi

[1]Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima il versamento del sussidio avviene, di regola, entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.

[2]È escluso il rimborso a contanti.

[3]Il Municipio di Pollegio, per confutare i dati forniti dal richiedente nell'istanza, si riserva la facoltà di contattare, a dipendenza del caso, il rivenditore, il datore di lavoro o la direzione dell'istituto di formazione.

Art. 16 Riscossione indebita

[1]Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari

[2]Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 17 Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 18 Reclami e ricorsi

[1]Contro le decisioni dell'amministrazione comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notificazione.

[2]Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notificazione, a norma della Legge organica comunale.

Art. 19 Diritto suppletorio

Per tutto quanto non è contemplato dalla presente ordinanza, il Municipio deciderà di caso in caso, sulla base delle leggi e regolamenti vigenti e applicabili nella fattispecie.

Art. 20 Norma transitoria

Gli acquisti e gli interventi effettuati a partire dal 1° gennaio 2025 possono già essere calcolati sulla base della presente ordinanza, ma solo se comprovati

dalla necessaria documentazione attestante e richiesti secondo i termini prescritti.

Art. 21 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Adottata con risoluzione municipale del 20 ottobre 2025.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC (30 giorni).

Per il Municipio

Il Sindaco
Igor Righini

COMUNE DI POLLEGIO

Il Segretario
Stefano Reali